

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELL'ORDINE DEGLI INFERMIERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**

**Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30/05/2020 -Delibera n.74**

### **FONTI NORMATIVE**

D.LGS CPS 13 SETTEMBRE 1946 N. 233

Codice deontologico delle professioni infermieristiche approvato in data 12/13 aprile 2019 ,Art. 8 Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (ha introdotto la sanzione disciplinare della interdizione temporanea dalla professione per un periodo non inferiore a un anno nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie che prestano il proprio nome o la propria attività allo scopo di permettere o agevolare l'esercizio abusivo della professione. DPR D.P.R. 5 APRILE 1950 N. 221

### **Art. 1**

#### **Principi generali**

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il presente regolamento definisce le norme procedurali che regolano l'azione disciplinare davanti all'organismo costituito ai sensi del successivo art. 2.
3. La funzione disciplinare è esercitata ai sensi del D.Lgs CPS 13 settembre 1946 N. 233, degli articoli 38 e seguenti del Regolamento di esecuzione D.P.R. 5 APRILE 1950 N. 221, della l. 5 febbraio 1992, n. 175 (pubblicità professionale) e dalle ulteriori norme di legge in materia.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

### **Art. 2**

#### **Funzione disciplinare**

1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio Direttivo dell'OPI, nel cui Albo è iscritto il sanitario, indipendentemente dal luogo nel quale risulti commesso l'illecito addebitato. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione all'Albo di altra provincia in pendenza del procedimento disciplinare.
2. In pendenza del procedimento disciplinare il Consiglio non può pronunciare la cancellazione dall'Albo e il relativo procedimento rimane sospeso sino all'esito di quello disciplinare.
3. La funzione disciplinare del Consiglio viene esercitata per il tramite di una Commissione Disciplinare, nominata al suo interno, la cui durata in carica coincide con il mandato del Consiglio Direttivo, composta da



**OPI**

7 membri, di cui 4 rappresentati dal Presidente pro tempore dell'OPI, con funzioni anche di presidente della Commissione, dalle tre cariche istituzionali del consiglio (Vicepresidente, segretario e tesoriere) e altri 3 membri scelti in seno al Consiglio medesimo, integrata dal consulente/esperto legale dell'Ordine provinciale procedente, senza diritto di voto, con il compito di svolgere l'istruttoria dei procedimenti. Il presidente della Commissione Disciplinare coincide con il Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo, così come il Segretario.

4. Qualora se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata della Commissione, il consiglio può integrare la composizione con uno o più consulenti tecnici, senza diritto di voto.

5. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento.

Le sedute del Commissione Disciplinare non sono pubbliche. Per ogni seduta è redatto apposito verbale che deve contenere, a norma dell'art. 46 del D.P.R.221/1950 :

- a) Il giorno, mese ed anno;
- b) I nomi dei componenti la Commissione Disciplinare intervenuti;
- c) I giudizi esaminati e le questioni trattate;
- d) I provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento;
- e) Il dispositivo della decisione assunta, qualora si sia deliberato in merito alla conclusione di un procedimento disciplinare

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 30, comma II, D.P.R.221/1950).

Al Segretario è affidato il compito di redigere i verbali delle sedute, che vengono sottoscritti da Presidente e segretario.

### **Art. 3**

#### **Notizia di illecito**

1. Il procedimento disciplinare nei confronti del sanitario è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Il Consiglio dell'Ordine ha altresì il dovere di prendere in considerazione le notizie di fatti che possano formare oggetto di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1, allorquando provengano da altri iscritti nell'Albo, da soggetti pubblici, da privati cittadini o anche da notizie, debitamente circostanziate, pubblicate sui mass media o new media.

3. Il Presidente prima riunione utile informa il consiglio della notizia dalla quale può discendere l'avvio di un procedimento disciplinare.

### **Art. 4**

#### **Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 221/1950 le sanzioni disciplinari applicabili sono :

- a) l'Avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
- b) la Censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;



**OPI**

c) la Sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dall' art. 43 del D.P.R. n. 221/1950;

d) la Radiazione dall'Albo.

2. La radiazione è pronunciata contro l'iscritto, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 221/1950, che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria. Essa è pronunciata altresì in tutti i casi previsti dalla normativa in materia.

#### **Art. 5**

##### **Procedimento preliminare**

1. Quando al Consiglio dell'Ordine giunga notizia o rileva fatti o pervengano formali richieste o denunce ai sensi dell'art. 3, il Presidente, senza indugio, ne verifica sommariamente le circostanze e assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario riferisce alla prima riunione utile al Consiglio Direttivo che dovrà deliberare se sottoporre o meno a procedimento disciplinare il sanitario nei cui confronti sono emersi fatti suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

2. Il Presidente provvede, ai sensi dell'art. 39, I comma, del D.P.R. 221/1950 a convocare per iscritto il sanitario, tramite raccomandata a.r. o via pec, inviata almeno 20 gg. prima della data prevista per l'audizione personale.

3. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo di convocazione, il nominativo della persona responsabile del procedimento individuato in quello del Presidente pro tempore della Commissione, l'indicazione esplicita degli addebiti, con eventuale allegazione di copia dell'esposto o richiesta, la necessità di audizione dell'iscritto e della sua facoltà di avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia nonché del diritto di prendere visione degli atti depositati presso il Consiglio.

4. La convocazione deve contenere, altresì, l'espresso avvertimento che se il sanitario non si presenta o non giustifica l'assenza, il procedimento proseguirà comunque nonché la facoltà del convocato, in sostituzione dell'audizione, nei medesimi termini di essa, di presentare memoria scritta.

5. L'assenza giustificata preventivamente dal sanitario obbliga il Presidente ad una nuova convocazione con le medesime modalità di cui al comma 3. L'assenza per 3 volte consecutive, pur in presenza di idonea giustificazione, non obbliga ad ulteriori convocazioni.

6. La mancata convocazione preventivamente alla deliberazione dell'avvio del procedimento disciplinare è causa di nullità dell'eventuale successivo procedimento.

#### **Art. 6**

##### **Istruttoria Preliminare**

1. L'istruttoria sommaria è curata personalmente dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Vicepresidente può anche procedere in luogo del Presidente qualora abbia ricevuto da quest'ultimo delega espressa.

2. L'istruttoria sommaria, tesa alla verifica della non infondatezza dei fatti, consiste nell'audizione del sanitario nonché eventualmente dell'autore della segnalazione e/o altre persone informate sui fatti, la cui identità sia facilmente individuabile da atti o indicazioni del sanitario o del denunciante e dei quali il Presidente ritenga utile o opportuno acquisire informazioni sommarie.



**OPI**

3. Durante l'istruttoria, inoltre, il Presidente può procedere all'acquisizione di documenti che ritiene utile alla conoscenza dei fatti e svolge ogni altra indagine utile in tal senso, avvalendosi, se necessario o opportuno della collaborazione di esperti o consulenti all'uopo autorizzati.

4. Nell'istruttoria preliminare il Presidente si avvale della presenza del Segretario del Consiglio direttivo e, se lo ritiene, anche del consulente/esperto legale.

5. L'audizione dell'iscritto può svolgersi anche in più sedute. Di tutte le audizioni va redatto processo verbale, sottoscritto da tutte le parti presenti.

6. Allo stesso modo procede per l'acquisizione di documenti o testimonianze da persone informate sui fatti, provvedendo a convocarle, per iscritto con congruo anticipo e mediante raccomandate a.r. nonché a redigere processo verbale dell'acquisizione e/o dell'audizione, sottoscritto dal teste e da tutti i presenti.

7. Il presidente quando ritiene conclusa l'istruttoria preliminare, redige processo verbale dando atto di tutte le formalità espletate e dichiarando concluso il procedimento preliminare.

#### **Art. 7**

##### **Archiviazione o Apertura Procedimento Disciplinare**

1. Conclusa la procedura preliminare il Presidente è tenuto a riferire alla Commissione Disciplinare, alla prima riunione utile o all'uopo convocata, ponendo come punto specifico all'ordine del giorno il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.

Nel corso dell'adunanza il Presidente riferisce sull'esito dell'istruttoria preliminare, sulle prove acquisite e delle risultanze dell'audizione del sanitario.

2. La commissione Disciplinare, udita la relazione, accerta se sussistono per dar luogo al procedimento disciplinare, delibera l'apertura del procedimento o in mancanza l'archiviazione, fatta salva la possibilità di deliberare lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, dando mandato al Presidente di completare l'istruttoria con indicazione delle fonti di prova da acquisire o integrare.

3. Qualora si accerti che il fatto non sussiste, che l'iscritto non lo ha commesso ovvero che non presenta aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare o quand'anche l'illecito sia estinto. La Commissione disciplinare delibera l'archiviazione del procedimento. Della deliberazione di archiviazione viene data tempestiva comunicazione all'interessato e all'esponente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

#### **Art. 8**

##### **Formulazione degli addebiti**

1. Deliberato l'inizio del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto, la Commissione formula gli addebiti, con l'indicazione di tutte le circostanze che possono configurare illecito disciplinare e l'eventuale indicazione degli articoli di norme di legge o del Codice Deontologico che si ritengono violate e fissa la data della seduta per il giudizio, nomina, tra i componenti della commissione, il Relatore e dà mandato al Presidente di provvedere alla notifica all'interessato, tramite raccomandata a.r. o pec, con le seguenti indicazioni:

- a) menzione circostanziata degli addebiti, come indicati dalla commissione medesima;
- b) l'informazione che l'incolpato sottoposto a procedimento (o il suo legale) ha la facoltà, nel termine di venti giorni – prorogabile su istanza dell'iscritto - di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento, previo pagamento delle spese relative nonché di produrre, entro il medesimo termine, le proprie controdeduzioni scritte ed eventuali istanze istruttorie;



## OPI

- c) indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà il giudizio disciplinare, che si dovrà tenere non oltre 60 gg. dalla notifica degli addebiti;
- d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti all'udienza fissata si procederà in sua assenza;
- e) che all'udienza si potrà avvalere dell'assistenza di un legale di fiducia e /o di consulenti tecnici previa istanza in tal senso;
- f) che entro il termine di venti giorni cui alla lettera b) potrà chiedere di essere ascoltato dalla Commissione Disciplinare.
- g) l'indicazione che la comunicazione costituisce avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90.

Con la delibera di apertura del procedimento disciplinare l'iscritto assume la qualifica di incolpato.

**2.** La commissione, nella medesima seduta, delibera, qualora lo ritiene necessario, l'eventuale nomina di consulenti tecnici o esperti che potranno affiancare la Commissione in udienza e indica eventuali testi da sentire, della cui citazione è incaricato il Presidente.

Il Presidente, in attuazione della delibera del Consiglio, convoca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per la data prevista per lo svolgimento del giudizio disciplinare, anche i testimoni eventualmente richiesti dal Consiglio o dall'incolpato e /o i consulenti o esperti di cui al comma precedente.

**3.** Dell'avvio del procedimento disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del Presidente, al Ministero della salute, all'Assessore regionale alla Sanità, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica territorialmente competenti nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio, alla FNOPI. Dell'apertura del procedimento disciplinare il Presidente informa anche l'esponente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## Art. 9

### Udienza disciplinare

**1.** All'udienza disciplinare, il Relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato.

L'incolpato deve comparire personalmente e può farsi assistere ai sensi dell'articolo precedente lettera e).

**2.** All'udienza la Commissione disciplinare dispone l'assunzione di prove testimoniale, ove ritenute ammissibili e rilevanti (se non assunte in precedenza), acquisizione di prove documentali, note o altri documenti anche presentati dall'incolpato a propria difesa e solo se lo ritiene necessario chiede chiarimenti al denunciante sui fatti addebitati.

**3.** Qualora l'istruttoria dibattimentale non può concludersi in una sola seduta, la Commissione rinvia l'udienza. Non sono ammessi rinvii superiori a trenta giorni.

**4.** Ove non sia necessario un rinvio per concludere l'istruttoria, ascoltate le conclusioni dell'incolpato, la Commissione, chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, assume la decisione in camera di consiglio. Qualora, invece, il Consiglio, all'esito dell'istruttoria dibattimentale ritenga che siano emerse ipotesi di violazioni disciplinari diverse o ulteriori rispetto a quelle in origine contestate, dispone per la prosecuzione del procedimento disciplinare mediante una nuova formulazione degli addebiti con le modalità di cui al precedente articolo 8. In caso di addebiti ulteriori, il Consiglio decide se pronunciare immediatamente una decisione disciplinare sugli addebiti originariamente contestati ovvero se rimettere la decisione finale all'esito del nuovo iter disciplinare.



**OPI**

#### **Art. 10**

##### **Decisione**

1. La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato.
2. La decisione è sottoscritta da tutti i membri del Consiglio che vi hanno preso parte.

#### **Art. 11**

##### **Composizione della Commissione disciplinare**

1. Per la validità delle sedute della Commissione disciplinare, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Nel corso della trattazione del giudizio e della successiva fase decisoria, non può mutare la composizione del Consiglio verbalizzata all'inizio della seduta.
2. I Componenti della Commissione disciplinare possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili (art. 51 e 52 cpp) e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.
3. La ricusazione deve essere proposta alla Commissione disciplinare con atto scritto contenente l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova ovvero con dichiarazione dell'incolpato, assunta a verbale, prima che si dia inizio alla trattazione del procedimento disciplinare.
4. La ricusazione sospende il giudizio disciplinare. La nuova data della seduta disciplinare è fissata dal Commissione disciplinare, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente Regolamento, dopo la decisione in ordine alla richiesta della ricusazione.
5. Il giudizio sulla proposta di ricusazione è adottato dal Consiglio che provvede ad assumere, quando occorre, le prove offerte e a sentire il componente o i componenti ricusati, i quali non intervengono alla seduta. Qualora la Commissione disciplinare accetti la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti ricusati non possono intervenire alla seduta di dibattimento nuovamente fissata.

#### **Art. 12**

##### **Pubblicazione e comunicazione della decisione**

1. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria dell'OPI. Il Segretario dà atto del deposito in calce alla decisione e vi appone la data e firmare provvede a notificarne copia, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, all'interessato.
2. Il Presidente dà immediata comunicazione dell'esito del giudizio disciplinare a tutti i soggetti indicati all'art. 8 e al datore di lavoro del sanitario. Copia della decisione è, altresì, inviata all'esponente.
3. I provvedimenti disciplinari divengono definitivi quando sia trascorso il prescritto termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione ai sensi dell'articolo 53 del d.p.r. 221/50 o quando l'impugnazione sia stata respinta.
4. I provvedimenti definitivi di sospensione dell'esercizio professionale e di radiazione sono comunicati a tutti gli OPI e alle autorità e agli enti ai quali deve essere inviato, ai sensi dell'art. 49, comma II del D.P.R. 221/1950, l'Albo professionale nonché al datore di lavoro del sanitario.



**OPI**

#### **Art. 13**

##### **Impugnazioni**

1. Avverso il provvedimento disciplinare, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, è ammesso ricorso:

- alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie
- alla Corte di Cassazione

Il ricorso dell'interessato avverso provvedimenti disciplinari ha effetto sospensivo, ad eccezione della sospensione prevista per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 del D.P.R. n. 221/1950.

#### **Art. 14**

##### **Giudizio disciplinare e giudizio penale**

1. Il giudizio disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per lo stesso fatto.
2. L'iscritto a carico del quale abbia avuto luogo un procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
3. Il giudizio disciplinare può essere avviato anche in caso di sentenza di proscioglimento qualora la Commissione Disciplinare rilevi nel comportamento dell'iscritto ipotesi di illecito aventi rilevanza disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 2° del presente Regolamento.

#### **Art. 14**

##### **Prescrizione**

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

#### **Art. 15**

##### **Norme finali**

1. Il presente Regolamento, deliberato Consiglio direttivo dell'OPI, entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.